

GILI - STAGNO & PARTNERS
“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”

DAVIDE GILI
ANDREA SIGNORINI
GENNARO STAGNO

PIAZZALE L. CADORNA, 13 - 20123 MILANO

TEL. +39 02 86.99.56.57 FAX +39 02 89.09.55.80

e-mail info@gilistagnopartners.it

www.gspartners.it

Nostra Circolare Informativa N. 5 / 2018

A tutti i clienti
Loro sedi

Milano, lì 12 novembre 2018

Oggetto: Manovra di Bilancio 2019: Decreto Fiscale collegato.

INTRODUZIONE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”; tale provvedimento, legato alla manovra di Bilancio 2019, prevede una serie misure in tema di “pace fiscale”, di semplificazione fiscale, di innovazione del processo tributario e altre disposizioni in materia fiscale.

Vediamo alcune delle più importanti novità, ricordando che trattasi di un Decreto Legge già in vigore ma che potrà subire modificazioni durante il suo iter parlamentare per la conversione in Legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Viene prevista la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (o più brevemente PVC), consegnati entro la data di entrata in vigore del provvedimento (24 ottobre), attraverso la presentazione di un’apposita dichiarazione, entro il 31 maggio 2019, da parte del contribuente, con conseguente beneficio dello stralcio di sanzioni ed interessi.

Il provvedimento si applica esclusivamente alle violazioni concernenti i seguenti tributi: imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali, imposte sostitutive sul valore delle attività Finanziarie e degli immobili detenuti all'estero (IVAFE, IVIE).

La definizione si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione e con il versamento dell'unica o prima rata entro il 31 maggio 2019, potendo dilazionare il versamento in 20 rate trimestrali (5 anni).

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definiti, i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono prorogati di due anni, ma solo per i contribuenti che non si avvalgono della definizione agevolata.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Viene prevista la definizione agevolata anche agli atti del procedimento di accertamento, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si è dato avvio all'attività di riscossione coattiva.

Ci si riferisce agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione, agli atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, potendo così beneficiare del solo versamento delle maggiori imposte e senza il versamento di sanzioni e interessi.

Si consente anche di definire gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o della prima rata entro 30 giorni (20 giorni in caso di accertamenti con adesione) dalla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) ovvero, se più ampio, entro il termine previsto per la conciliazione giudiziale.

Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti fiscali.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (ROTTAMAZIONE ter)

Viene consentito ai contribuenti di chiudere i propri debiti fiscali affidati agli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia S.p.A.) con esclusione delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora, nonché delle altre somme aggiuntive dovute.

La definizione agevolata si applica alle cartelle iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ed è vincolata al pagamento integrale delle imposte dovute, degli interessi legali, nonché degli altri importi dovuti per l'attività di riscossione.

A differenza delle precedenti edizioni, viene previsto:

- l'allungamento dei termini per il versamento dilazionato degli importi dovuti a titolo di definizione agevolata, fino ad un massimo di dieci rate semestrali di pari importo, quindi fino ad un periodo massimo di cinque anni ;

- l'applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2019, di un tasso annuo di interesse agevolato pari al 2%, invece del 4,5%.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, mentre, nel caso di pagamento dilazionato, le rate, di pari importo, avranno scadenza entro il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno.

I contribuenti dovranno comunicare all'agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019 la loro volontà di avvalersi della rottamazione e la scelta delle modalità di pagamento.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Si prevede lo stralcio automatico, a decorrere dal 31 dicembre 2018, dei debiti iscritti a ruolo fino ad un importo di 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Lo stralcio riguarda la quota capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Ulteriore disposizione è quella che prevede la facoltà di definire, in via agevolata, le liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento parziale del valore della controversia, in ragione dell'esito processuale o del grado di giudizio, come segue:

- il 50% delle somme contestate, in caso di sentenza della commissione tributaria provinciale sfavorevole all'Agenzia delle Entrate;
- il 20% delle somme contestate, in caso di sentenza della commissione tributaria regionale sfavorevole all'Agenzia delle Entrate;
- il 100% delle somme contestate negli altri casi.

Per aderire alla definizione agevolata andrà presentata un'apposita domanda per ciascuna controversia all'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2019.

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

Si consente ai contribuenti di presentare una "dichiarazione integrativa speciale" (entro il termine del 31 maggio 2019) per sanare errori od omissioni riferite ai periodi di imposta le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2017 per quanto riguarda le seguenti imposte: imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute e contributi previdenziali (ma non IVAFE ed IVIE).

L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100 mila euro di imponibile annuo, e comunque per un importo non superiore al 30% dell'imponibile dichiarato.

Nelle ipotesi di imponibili inferiore a 100 mila euro o di periodi chiusi in perdita, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Sul maggiore imponibile integrato si applicheranno, per ciascun periodo di imposta, imposte sostitutive (con esclusioni di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori) determinate con le seguenti aliquote:

- a) un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) un'aliquota pari al 20% ai fini delle maggiori ritenute;
- c) un'aliquota media ai fini IVA effettivamente applicata dal contribuente, sulla base del rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. Nei casi in cui non sia possibile determinare l'aliquota media, il contribuente può applicare l'aliquota ordinaria pari al 22%.

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti per società e associazioni sportive dilettantistiche

Per tali soggetti vengono previste specifiche e diverse procedure di dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun periodo di imposta, nel limite complessivo di 30 mila euro di imponibile annuo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI ED ALTRE DISPOSIZIONI

Avvio della fatturazione elettronica

Ad integrazione di quanto comunicatovi nella precedente nostra circolare sulla "Fatturazione Elettronica" si segnala che nel testo del decreto non è stata inserita nessuna proroga per l'entrata in vigore di tale novità, come da più parti richiesto; tuttavia è stata prevista, per il primo semestre 2019, una attenuazione del regime sanzionatorio in caso di tardiva fatturazione in formato elettronico.

Le sanzioni (tra il 90% e il 180% dell'imposta) non saranno applicate se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine della liquidazione periodica IVA di riferimento. Inoltre tali sanzioni saranno ridotte dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine della liquidazione periodica del periodo successivo.

Semplificazioni in tema di emissione delle fatture

Vengono modificati i termini di emissione della fattura che potrà avvenire entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

L'entrata in vigore delle suddette modifiche è disposta dal 1° luglio 2019.

Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

Si modifica il termine di annotazione delle fatture attive, stabilendo che le stesse debbano essere annotate, nell'ordine della numerazione progressiva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese.

Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

L'articolo 13 del Decreto legge modifica la disciplina di registrazione delle fatture di acquisto di cui all'articolo 25, DPR n. 633/1972 eliminando, per il cessionario/committente, l'obbligo di numerarle progressivamente.

Semplificazione in tema di detrazione IVA

Si prevede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA delle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma non per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate in un anno d'imposta precedente.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene prevista la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche nella nuova formulazione si dispone l'esonero dall'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi per i soggetti che adempiono alla trasmissione telematica.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GILI – STAGNO & PARTNERS

Dott. Gennaro Stagno

Dott. Andrea Signorini